



Oggetto: MARRONE Luciano, congedo straordinario retribuito per gravi motivi familiari

IL DIRIGENTE

PREMESSO Che con domanda in data 1/3/2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n.5578 il 4/3/2013, il dipendente a tempo indeterminato MARRONE Luciano ha richiesto la concessione del congedo retribuito per gravi motivi familiari, previsto dall'art.42, comma 5 del D.Lgs151 del 26/3/2001, per 12 mesi, a partire dal 13/3/2013.

- Che alla domanda è allegata certificazione attestante lo status di "soggetto con handicap in situazione di gravità" della sorella del richiedente Marrone Vincenza.
- Che nella domanda lo stesso dichiara:
 1. Di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona sopraindicata;
 2. che la persona per la quale viene richiesta l'aspettativa non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati
 3. che nessun altro familiare beneficia dell'aspettativa per lo stesso soggetto
 4. di essere convivente con il soggetto
 5. che la persona da assistere è nubile, senza figli e orfana di entrambi i genitori
- Che il richiedente è in possesso degli ulteriori requisiti previsti per la concessione del beneficio suddetto

DATO ATTO che, il comma 4 bis dell'art. 4 della legge 8/3/2000 n. 53, introdotto dall'art.80 comma 2 della L.23/12/2000 n.388, prevede che: *"La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104, ... , hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ... L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità."*

CONSIDERATO

- Che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera; per tale periodo di congedo straordinario, è prevista un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita (comprensiva del rateo di 13ma mensilità). Che il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa
- Che l'importo dell'indennità suddetta deve essere ripartito tra l'indennità economica vera e propria e il costo della copertura previdenziale.
- Che ai sensi della Tabella 1 allegata alla Circolare INPS n.28 del 28/02/2012 per l'anno 2012 il tetto di spesa ammonta a € 45.472,00; pertanto, l'indennità economica massima annua erogabile per i dipendenti iscritti alla "CPDEL", è pari a € 36.730,21, mentre il limite mensile e quello giornaliero ammontano, rispettivamente, a € 3.060,85 e a € 102,03.

DATO ATTO

- Che il dipendente ha già usufruito di tale congedo straordinario dal 1/9/2012 al 21/1/2013.
- Che il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, fino ad un massimo di € 36.730,21 annui per un periodo massimo di 24 mesi.
- Che l'ultima retribuzione percepita dal dipendente, ammonta ad € 1.843,90 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali oltre ad € 149,84 per rateo della 13ma mensilità, pari ad Euro 1.993,74 mensili e 23.924,90 annui.



VISTI

- L'art.42 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151
- L'art. 4 della legge 8/3/2000, n. 53
- L'art, 80, comma 2 legge 23/12/2000 n.388;
- La legge 5/2/1992, n. 104;
- Le circolari INPDAP n. 31 del 12/05/2004 e n. 2 del 10/01/2002;
- Le circolari INPS nn.28 del 28/02/2012, 85 del 26/4/2002 e 64 del 15/3/2001;
- Il TUEL, approvato con D.Lgs 18 settembre 2000, n°267;

DETERMINA

1. Collocare in congedo straordinario ai sensi dell'42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, per il periodo dal 13 marzo 2013 al 12 marzo 2014, il dipendente MARRONE Luciano, cat. C pos.ec. C3, assegnato all'Area dei Servizi Demografici.
2. Dare atto che tale periodo di congedo straordinario non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.
3. Corrispondere allo stesso, per il periodo di congedo, l'indennità prevista dall'articolo 42, comma 5 ter del D.Lgs 26/3/2001 n.151.
4. Dare comunicazione della presente al responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente.

f.to IL DIRIGENTE
d.r Eraldo Romanelli